



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Nicola Saracino	Presidente e relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Marco Genna	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 6114 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2021**, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno **14/05/2025**, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), difesa dall'Avv. ROSA MASSIMILIANO (c.f. *C.F._2*), unitamente all'Avv. MARANDO GABRIELLA (*C.F._3*);

Impugnante

E

CP_1 (c.f. *P.IVA_1*), difesa dall'Avv. VASATURO MARIA GRAZIA (c.f. *C.F._4*), unitamente all'Avv. ARDITO ANTONELLA (*C.F._5*);

Convenuta

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale.

Conclusioni dell'impugnante: "1. IN VIA PRINCIPALE: In accoglimento del primo motivo della presente impugnazione, si chiede di dichiarare nullo il lodo reso *inter partes* in data 2 novembre 2020, ai sensi dell'art. 829, c. 1, n. 1 c.p.c., per carenza di *potestas iudicandi* del Collegio arbitrale.

2. IN VIA GRADATA: In accoglimento del secondo motivo della presente impugnazione, si chiede di dichiarare nullo il lodo reso *inter partes* in data 2 novembre

2020, ai sensi dell'art. 829, c. 3, c.p.c., per contrarietà del lodo all'ordine pubblico, nonché ai sensi dell'art. 829, c. 1, nn. 5 e 12 c.p.c., per omessa motivazione e/o motivazione apparente, ovvero ai sensi dell'art. 829, c. 1, n. 8, c.p.c., per contrarietà con altro *decisum* definitivo reso *inter partes*.

3. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: In accoglimento del terzo motivo della presente impugnazione, si chiede di dichiarare nullo il lodo reso *inter partes* in data 2 novembre 2020, ai sensi dell'art. 829, c. 1, nn. 5 e 12 c.p.c., per carenza di motivazione, ovvero per motivazione apparente, sulle domande di concorrenza sleale e abuso di posizione dominante, nonché sull'eccezione di nullità dell'art. 5.5) del contratto di affiliazione commerciale.

4. IN VIA DI ULTIMO SUBORDINE: In accoglimento del quarto motivo della presente impugnazione, si chiede di dichiarare nullo il lodo reso *inter partes* in data 2 novembre 2020, ai sensi dell'art. 829, c. 1, nn. 5 e 9 c.p.c., per violazione del contraddittorio e del diritto alla prova, e per carenza di motivazione, nonché ai sensi dell'art. 829, c. 1, nn. 5, 11 e 12 c.p.c., per avere il Collegio arbitrale giudicato secondo equità, anziché secondo diritto, in materia di quantificazione del danno patito da [...]

Parte_1

5. NEL MERITO, NELL'EVENTUALE FASE RESCISSORIA: In tutti i casi di accoglimento delle domande spiegate dal n. 2 al n. 4, si chiede:

- previa dichiarazione e/o accertamento della nullità del contratto di affiliazione stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 1418 e dell'art. 1419 c.c.1112, nonché, in subordine, della sua risoluzione per inadempimento imputabile interamente, o quantomeno in via prevalente, a carico dell' Parte_2 ;

- di condannare CP_1 anche previa CTU contabile, al pagamento della somma richiesta da Parte_1 a titolo restitutorio e/o risarcitorio, e quantificata in Euro 376.153,78, ovvero nella diversa maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al danno d'immagine, da determinarsi in via equitativa.

6. IN OGNI CASO, SEMPRE NEL MERITO: Rigettare l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata, e rigettare le domande tutte proposte dall'appellata, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

7. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ogni stato e grado del procedimento.”.

Conclusioni della convenuta: “Preliminarmente: Si chiede il rigetto del gravame per inammissibilità e infondatezza di tutti i motivi di impugnativa del *Pt_3*

2. Più gradatamente, per il caso di accertata nullità del Lodo (Appello Incidentale Condizionato):

- 2.1. - per il rigetto delle domande tutte di controparte perché non riproposte¹⁸¹⁹.

- 2.2. - Più gradatamente ancora, accertata la risoluzione anticipata del contratto di affiliazione commerciale del 10.10.14 per mutuo consenso delle parti espresso con accordo risolutorio del 21.03.19, si chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, o, comunque, rigettare per difetto di interesse ad agire le domande tutte di controparte.

- 2. 3 – In via ancor più gradata rigettare tutte le domande risarcitorie e/o restitutorie di parte attrice perché infondate e non provate, accogliendo le domande di *CP_1* e pertanto, previo accertamento del grave inadempimento di controparte legittimante la risoluzione del contratto e causativo di danni, condannare l'appellante al risarcimento dei danni di immagine e patrimoniali prodotti a *CP_1* da determinare con C.T.U. ovvero con equità e comunque in non meno di euro 500.000,00..

- 2.4 – In via del tutto gradata rigettare le domande di nullità, annullabilità e risoluzione per inadempimento formulate da controparte poiché inammissibili e infondate, accertando e dichiarando la validità del contratto di affiliazione commerciale del 10.10.14 e l'intervenuta sua risoluzione per grave inadempimento di [...] *Parte_1* ovvero anche per recesso per giusta causa di *CP_1* con condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniale e di immagine come domandati al precedente punto 2.3.

- 2.5 - In via ulteriormente subordinata per il denegato caso di accoglimento anche di una sola delle impugnative del contratto, dichiarare, in ogni caso, la salvezza degli effetti per tutte le somministrazioni/prestazioni già eseguite, rigettando comunque le domande risarcitorie e/o per restituzioni perché inammissibili, infondate, non provate e non ascrivibili a condotte di *CP_1* e, più gradatamente ancora, perché compensate con le restituzioni a farsi in favore di *CP_1* e con l'arricchimento ricevuto da *Parte_1* attraverso l'inserimento nella rete commerciale di [...] *CP_1*

- 2.6 - In tutti i casi con condanna di controparte al pagamento delle spese e

onorari di giudizio ivi comprese quelle per il funzionamento del Collegio Arbitrale.”

FATTO E DIRITTO

E' impugnato il lodo definitivo emesso in data **2 novembre 2020** che aveva statuito in merito alle domande proposte da *Parte_I* nei confronti di *CP_I* *CP_I*

Il contenuto del lodo deliberato il 2 novembre 2020.

Il *Pt_3* ha risolto la controversia originata da *Parte_I* (Affiliata) nei confronti di *CP_I* (Affiliante), avente ad oggetto l'accertamento della nullità, annullabilità o risoluzione del contratto di affiliazione commerciale, e la condanna al risarcimento dei danni. Il valore della controversia arbitrale era stato quantificato in € 576.230,443.

1. Decisioni Preliminari sulla Competenza e Validità Contrattuale

- Eccezione di Incompetenza: Il Collegio Arbitrale ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata da *CP_I*. L'eccezione, che si basava sulla presunta nullità della clausola compromissoria per mancanza di specifica sottoscrizione (Art. 1341 c.c.), è stata respinta perché il Collegio ha ritenuto che l'unico soggetto legittimato a sollevare tale contestazione fosse l'aderente (*Parte_I*) e non il predisponente (*CP_I*).

- Domande di Nullità e Annullamento: Il *Pt_3* ha rigettato le domande di nullità e di annullamento del contratto di *franchising* formulate da *Parte_I*. Tali domande si basavano su asserita inesistenza del know-how, vizi precontrattuali (dolo/errore) e violazione della Legge n. 129/2004.

2. Valutazione degli Inadempimenti Reciproci

Il *Pt_3* ha riconosciuto che la controversia fosse caratterizzata da reciproci inadempimenti. In applicazione dei principi di valutazione comparativa (basata su priorità cronologica, causalità e proporzionalità):

- Inadempimenti di Wycon (Affiliante): Il Collegio ha ritenuto gli inadempimenti di *CP_I* prevalenti. Le censure principali mosse a *CP_I* e ritenute fondate (limitatamente a quanto osservato) includevano:

- Rebranding e Forniture: L'inaugurazione del negozio con l'insegna "*CP_I*" e i prodotti "Wjcon", così come l'invio di prodotti recanti il vecchio marchio per i primi 4-5 mesi dall'operatività del nuovo marchio (gennaio 2015), sono stati censurati come

contrari ai doveri di buona fede e leale collaborazione, e presumibilmente causativi di danno d'immagine a **Parte_I** in termini di perdita di credibilità.

- Know-how e Formazione: È stato accertato che **CP_I** non ha consegnato il Manuale Operativo contestualmente alla conclusione del contratto¹⁷, e che l'attività di formazione del personale è avvenuta in modo inferiore a quanto previsto e solo formalmente (solo una parte del personale si è occupata della formazione, mentre un altro si è limitato all'etichettatura).

- Forniture e Gestione: È stata censurata la condotta di **CP_I** per non aver rimosso dal gestionale prodotti non più disponibili e per aver inviato prodotti sostitutivi non richiesti dall'Affiliato. È stato inoltre riscontrato un ritardo nella consegna di merce in occasione di un evento nel luglio 2015.

- Vendita Online: Il Collegio ha ritenuto che "non è censurabile il meccanismo di vendita on-line praticato da **CP_I** .

- Esclusione dell'Abuso di Dipendenza Economica: Gli inadempimenti accertati non sono stati ritenuti configurare la fattispecie di abuso di dipendenza economica (Art. 9 L. n. 192/1998)²². Il Collegio ha escluso la sussistenza di un "eccessivo squilibrio" tale da privare l'Affiliato di reali alternative economiche sul mercato e, inoltre, ha ritenuto che difettesse il carattere dell'intenzionalità di una vessazione perpetrata da **CP_I**

- Inadempimenti di **Parte_I** (Affiliata): **Parte_I** è stata ritenuta a sua volta inadempiente per:

- Ritardi nei Pagamenti: Pagamento dell'impianto iniziale concluso con notevole ritardo (novembre 2015 anziché maggio 2015). Mantenimento di un costante debito di circa € 10.000,00, che ha portato all'assorbimento totale del deposito cauzionale.

- Rifiuto di Acquisto: Rifiuto di acquisto delle forniture minime e delle nuove collezioni sin dall'aprile 2016.

3. Liquidazione del Danno e Spese

A fronte del parziale accoglimento della domanda di inadempimento, il Collegio ha disposto la liquidazione del danno:

- Liquidazione (Art. 1226 C.C.): Il Collegio ha proceduto con un giudizio equitativo *ex art. 1226 c.c.* per la quantificazione del danno, giustificando tale scelta con l'impossibilità di confrontare i bilanci dei primi anni del rapporto con pregressi bilanci (mancanza di dati oggettivi per la stima esatta).

- Condanna al Pagamento: **CP_1** è stata condannata al pagamento della somma di € 44.473,04, oltre interessi legali dalla data della domanda.

- Questo importo è stato "rideterminato, in considerazione degli inadempimenti posti in essere da **Parte_1** .

- Decurtazioni e Compensazioni: Il Collegio ha effettuato le seguenti decurtazioni dalla somma richiesta da **Parte_1**

- Sono stati decurtati i canoni di locazione (€ 118.500,00), in considerazione della successiva rinnovazione del contratto di locazione da parte di **Parte_1**

- Il debito di **Parte_1** per merci non pagate (€ 9.702,98) è stato compensato con la somma di € 10.000,00 versata come deposito cauzionale.

- La cifra finale (€ 44.473,04) corrisponde al 10% della somma ottenuta dopo la sottrazione delle somme relative alla caparra (€ 10.000,00) e ai canoni di locazione (€ 118.500,00) dall'importo totale richiesto (€ 576.230,44).

- Spese di Giudizio Arbitrale: Le spese sono state liquidate per l'intero in € 21.060,00 e compensate nella misura di $\frac{3}{4}$ 2930. **CP_1** è stata condannata a pagare il restante $\frac{1}{4}$ a **Parte_1**

- Spese Giudizio Cautelare: **CP_1** è stata condannata alle spese del giudizio cautelare (R.G. 55901/2018) promosso davanti al Tribunale di Milano, per l'importo di € 2.190,00.

In sostanza, il lodo tenuta ferma la validità del contratto, ha accertato la risoluzione per inadempimento (ritenendo prevalente quello dell' **Parte_2**), ma ha liquidato il danno a favore dell' **Parte_4** in misura estremamente contenuta (circa il 10% del danno richiesto al netto delle decurtazioni)

L'impugnazione di **Parte_1** avverso quel lodo.

L'impugnante ha dedotto:

1. Nullità del Lodo per Carenza di *Potestas Iudicandi* (Art. 829, comma 1, n. 1, C.P.C.):

- Questo motivo deriva dalla presunta nullità/inefficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di affiliazione (Art. 25).

- La clausola compromissoria è considerata di natura vessatoria, poiché deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, ma non era munita di valida e specifica sottoscrizione da parte del contraente debole, come richiesto dall'Art. 1341, comma 2,

C.C..

- La sottoscrizione indiscriminata e "in blocco" di tutte le clausole del contratto non è ritenuta idonea a garantire l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole.

- La nullità di tale clausola implica la carenza radicale di *potestas iudicandi* del Collegio Arbitrale, un vizio considerato talmente radicale da dover essere rilevato anche d'ufficio nel giudizio di impugnazione (Art. 829, c. 1, n. 1, e 817, c. 3, C.P.C.).

2. Nullità del Lodo per Contrarietà all'Ordine Pubblico, Omessa Motivazione e Contrarietà a *Decisum* Definitivo (Art. 829, C. 3, C.P.C. e Art. 829, C. 1, N. 5, 8, e 12 C.P.C.):

- Contrarietà all'Ordine Pubblico (Ordine Pubblico Economico): Per non aver dichiarato e accertato il carattere abusivo del contratto di affiliazione, ai sensi dell'Art. 9, L. n. 192 del 1998 (Abuso di dipendenza economica tra imprese).

- si lamenta che il lodo abbia omesso di accertare lo squilibrio eccessivo di diritti e obblighi nel regolamento contrattuale a danno dell'affiliato.

- si sostiene che il collegio abbia omesso di rilevare il carattere abusivo e intenzionale delle condotte poste in essere dall'affiliante durante l'esecuzione del rapporto, come il *rebranding* imposto e l'interruzione arbitraria della fornitura.

- omessa o apparente motivazione (art. 829, c. 1, n. 5 e 12 c.p.c.): riguardo al mancato accertamento dell'abuso di dipendenza economica.

- contrarietà ad altro *decisum* definitivo (art. 829, c. 1, n. 8, c.p.c.): il lodo si porrebbe in contrasto con l'ordinanza cautelare definitiva del tribunale di milano (27.12.2018) che si era resa necessaria per obbligare l'affiliante alla consegna della merce.

3. nullità del lodo per carenza di motivazione o motivazione apparente su questioni decisive (art. 829, c. 1, nn. 5 e 12 c.p.c.):

- domanda di concorrenza sleale e abuso di posizione dominante: per l'omessa motivazione o motivazione apodittica (come l'inciso "non è censurabile il meccanismo di vendita on-line praticato da wycon") in merito alle condotte slealmente concorrenziali tenute dall'affiliante, in particolare l'uso del canale di vendita online per prodotti esclusivi a danno dei negozi fisici degli affiliati.

- eccezione di nullità dell'art. 5.5 del contratto: per omessa pronuncia o motivazione apparente sull'eccezione di nullità della clausola che attribuiva all'affiliante il diritto di modificare unilateralmente il marchio (*rebranding*).

4. nullità per violazione del contraddittorio, diritto alla prova e vizio di quantificazione del danno (art. 829, c. 1, nn. 5, 9, 11, e 12 c.p.c.):

- violazione del contraddittorio e del diritto alla prova (art. 829, c. 1, n. 5 e 9 c.p.c.): si sostiene che il collegio arbitrale abbia rispettato solo formalmente il diritto alla prova, ma abbia sostanzialmente violato tale diritto omettendo di valutare i risultati delle prove testimoniali assunte su richiesta della parte ricorrente, basando la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni dei testimoni della parte resistente.

- giudizio secondo equità anziché secondo diritto nella quantificazione del danno (art. 829, c. 1, n. 5, 11, e 12 c.p.c.): il lodo viene impugnato per aver quantificato il danno (condannando al pagamento di una somma pari ad appena il 10% della richiesta iniziale) attraverso una valutazione equitativa ritenuta arbitraria e immotivata (ai sensi dell'art. 1226 c.c.), anziché procedere a una determinazione secondo diritto, magari avvalendosi della consulenza tecnica d'ufficio (ctu), richiesta da entrambe le parti.

- si denuncia anche la contraddittorietà (art. 829, c. 1, n. 11 c.p.c.) tra la dichiarazione nel dispositivo di accertamento di inadempimento prevalente di *CP_I* e la successiva determinazione del danno nella misura irrisoria del 10% dell'investimento iniziale

La posizione della convenuta.

La difesa di *CP_I* ha chiesto il rigetto del gravame principale proposto da *Parte_I* ritenendo inammissibili e infondati tutti i motivi di nullità del lodo e, con impugnazione incidentale condizionata, per il caso in cui il lodo venisse comunque annullato, ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento di *Parte_I* e la sua condanna al risarcimento dei danni.

CP_I contesta i motivi di nullità del lodo sollevati da *Parte_I* (carenza di *potestas iudicandi*, contrarietà all'ordine pubblico, vizi di motivazione, violazione del diritto alla prova).

A. Sulla Carenza di *Potestas Iudicandi* (per nullità della clausola compromissoria) deduce:

1. Inammissibilità per Rinuncia (Art. 829 c. 2 e Art. 817 c.p.c.): *CP_I* sostiene che *Parte_I* non può far valere la nullità della clausola compromissoria (Art. 1341, c. 2, c.c.) in sede di impugnazione perché l'aveva esplicitamente contestata e rigettata durante il procedimento arbitrale (insistendo per la competenza degli Arbitri)

quando era stata sollevata da **CP_I** stessa. Tale comportamento è considerato una rinuncia a proporre il motivo di nullità del procedimento arbitrale.

2. Infondatezza nel Merito: La clausola compromissoria (Art. 25 del contratto) era stata specificamente sottoscritta da **Parte_I** sia a pagina 17 che, per intero, a pagina 14 del contratto. Inoltre, **CP_I** sostiene che il contratto di affiliazione non era un mero "contratto per adesione" a condizioni generali, ma era stato stipulato dopo circa un anno di trattative dirette (iniziate a gennaio 2014), escludendo così la necessità di una specifica approvazione scritta ai sensi dell'Art. 1341 c.c..

B. Sulla contrarietà all'ordine pubblico (abuso di dipendenza economica - Art. 9 L. 192/98) ha dedotto:

1. Inammissibilità per Novità della Domanda (Art. 345 c.p.c.): **CP_I** eccepisce che l'impugnazione di intere clausole contrattuali (Arts. 4, 20, 5.5, 7, 7.4, 8, 14, 17) in relazione all'Art. 9, L. n. 192/98, costituisce una inammissibile introduzione di nuove domande in appello, in quanto tali censure sull'intero assetto contrattuale non erano state proposte davanti agli Arbitri.

2. Esclusione dall'Ordine Pubblico: **CP_I** sostiene che l'Art. 9, L. n. 192/98, regolando clausole negoziali private, non assurge al rango di principio fondamentale di Ordine Pubblico tale da giustificare l'impugnazione del lodo ai sensi dell'Art. 829, c. 3, c.p.c.. **CP_I** cita precedenti della Cassazione per limitare il riesame del merito (la *quaestio facti*) in sede di impugnazione del lodo.

3. Mancanza di Prova e Intenzionalità: **CP_I** afferma che il motivo è infondato perché gli Arbitri si sono già pronunciati sulla questione, escludendo la ricorrenza dell'abuso poiché non sussisteva uno "squilibrio eccessivo" tale da privare **[...]** **Parte_I** di alternative economiche sul mercato e mancava il carattere dell'"intenzionalità di una vessazione" da parte di **CP_I**

4. Legittimi Interessi Aziendali e Profitto dell'Affiliato: **CP_I** difende le clausole contrattuali (es. esclusiva, scorte minime, layout) come rispondenti a ragionevoli e legittime esigenze imprenditoriali e di tutela della rete Wycon34.... Inoltre, **CP_I** sottolinea che **Parte_I** ha conseguito profitti superiori al 100% del valore di acquisto dei prodotti (corrispettivi per € 397.073,00 a fronte di spese di fornitura per € 167.602,00) grazie all'inserimento nella rete, smentendo l'ipotesi di una condotta predatoria.

C. Sulle Questioni di Merito e Procedurali

1. Concorrenza Sleale (Vendita Online): Il Collegio Arbitrale ha correttamente

stabilito che "non è censurabile il meccanismo di vendita on-line praticato da CP_I . CP_I chiarisce che le vendite online avvenivano in Italia sin dal 2012 (prima dell'affiliazione) e riguardavano gli stessi prodotti e prezzi della rete fisica, escludendo la slealtà concorrenziale.

2. Violazione del Diritto alla Prova/Motivazione Apparente: CP_I nega qualsiasi violazione del contraddittorio o del diritto di difesa⁴⁸.... Le censure sollevate da Parte_I riguardo alla valutazione delle prove si traducono in una inammissibile richiesta di riesame del merito della decisione arbitrale⁴⁹.... CP_I difende il Collegio per aver correttamente valorizzato le deposizioni dei propri dipendenti, che avevano diretta conoscenza dei fatti, rispetto ai testi di [...] Parte_I ritenuti meno informati o basati su *de relato*.

3. Quantificazione Equitativa del Danno: L'applicazione dell'Art. 1226 c.c. da parte degli Arbitri per la liquidazione del danno costituisce una decisione secondo diritto e non un giudizio secondo equità⁵².... L'uso di tale criterio era giustificato dal fatto che Parte_I non aveva fornito i parametri contabili necessari (come il fatturato preesistente) per quantificare il danno in modo preciso, rendendo la richiesta di CTU esplorativa e inammissibile.

4. Ordinanza Cautelare (Tribunale di Milano): CP_I sostiene che l'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano che intimava la consegna della merce non costituisce giudicato. Gli Arbitri avevano comunque deciso in merito al ritardo, attribuendo la causa al ritardo nei pagamenti di Parte_I specialmente dopo l'erosione della garanzia.

II. Domande riconvenzionali e impugnazione incidentale condizionata di CP_I

Per il caso (denegato) in cui la Corte d'Appello dovesse accogliere l'impugnazione e annullare il lodo, CP_I ripropone le proprie difese e domande:

1. Cessazione della Materia del Contendere: CP_I chiede che venga accertata la risoluzione anticipata del contratto per mutuo consenso (Art. 1372 c.c.), avvenuta il 21 marzo 2019, e che, di conseguenza, le domande di nullità, annullabilità o risoluzione per inadempimento avanzate da Parte_I siano dichiarate improcedibili per difetto di interesse ad agire.

2. Validità del Contratto e Inadempimento di Parte_I CP_I chiede che sia accertata e dichiarata la validità del contratto e che la risoluzione sia imputata al grave inadempimento di Parte_I Gli inadempimenti di Parte_I includono:

- Ritardo nei pagamenti delle forniture (pagamento dell'impianto iniziale completato in ritardo e costante debito di circa € 10.000,00 che ha eroso il deposito cauzionale)..

- Violazione degli obblighi di fornitura minima e delle politiche di vendita, rifiutando l'acquisto di forniture minime, nuove collezioni e materiale pubblicitario a partire dall'aprile 2016, nonostante le condizioni commerciali più vantaggiose concesse da CP_I

- Gestione difforme dal *brand*, con il punto vendita di Bucarest che risultava privo di assortimento e non conforme al modello CP_I causando danno d'immagine.

3. Richiesta di Risarcimento del Danno in Riconvenzionale: CP_I chiede la condanna di Parte_I al risarcimento dei danni:

- Danno Patrimoniale: Perdita di maggiori somme che CP_I avrebbe fatturato se Parte_I avesse rispettato gli obblighi di rifornimento (stimato in non meno di € 500.000,00).

- Danno d'Immagine: Danno subito a causa della non conformità del punto vendita CP_I a Bucarest, stimato in non meno di € 80.000,00.

4. Compensazione e Arricchimento: CP_I ribadisce l'infondatezza delle domande restitutorie di Parte_I (poiché molte spese non erano state versate a CP_I ma costituivano rischio d'impresa). In ogni caso, qualsiasi eventuale somma riconosciuta a Parte_I dovrebbe essere **compensata** con l'arricchimento ricevuto dall'affiliata grazie al godimento gratuito del marchio, dei servizi, e degli alti profitti conseguiti (oltre il 100% sul costo dei prodotti). CP_I chiede una CTU o una liquidazione equitativa per determinare il valore di tale arricchimento da compensare.

La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14/05/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

Osserva la Corte quanto segue.

Sui primi due motivi, vale a dire sulla carenza di potestas iudicandi del Collegio arbitrale e sulla posizione di contraente debole di Parte_I

Il procedimento arbitrale era stato promosso dall'odierna impugnante che, nel suo ambito, aveva contestato l'avversa eccezione circa la nullità (per motivi formali) della

clausola compromissoria.

Un orientamento giurisprudenziale tende a superare le preclusioni procedurali nazionali a tutela del contraente debole, qualora la clausola compromissoria sia considerata abusiva, anche se l' *Parte_4* non l'ha eccepita in sede arbitrale:

La Corte di Cassazione, anche recentemente (si veda Cass., Sez. I, 5 marzo 2024, n. 5936), ha dato attuazione al principio di derivazione comunitaria, in base al quale la presenza di clausole vessatorie in un contratto può essere rilevata, anche d'ufficio, fino alla sede esecutiva, "nonostante la formazione di un titolo esecutivo giudiziale coperto da giudicato".

Si afferma nel confronto tra la disciplina generale sull'arbitrato (artt. 829 e 817, terzo comma, c.p.c.) e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consumatore (o contraente debole, se assimilabile, come base fondante dell'ordinamento Euro-unitario), si debba procedere alla disapplicazione da parte del giudice (per contrarietà alla legislazione comunitaria, quale originata dalle pronunce interpretative della Corte di Giustizia) della norma di cui al combinato disposto degli artt. 829 n. 1 e 817, comma 3, c.p.c..

L'inammissibilità del maturare di preclusioni nel corso del giudizio arbitrale, in questo specifico contesto, dipende direttamente da una deroga di origine comunitaria rispetto a quanto previsto dagli artt. 829, c. 1, n. 1 e 817, c. 3, c.p.c..

In conclusione, sebbene la difesa di *CP_1* si basi sulla preclusione (Art. 817 C.P.C.), la tesi della ricorrente troverebbe sostegno nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24311/2020 e n. 8433/2020) che riconosce la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola compromissoria e, soprattutto, nella giurisprudenza di matrice comunitaria (come Cass. n. 5936/2024) che impone al giudice di superare le preclusioni processuali quando è in gioco la validità di una clausola vessatoria o abusiva in un contesto di tutela del contraente debole.

Si tratta, allora, di stabilire se lo squilibrio delle posizioni dei contraenti fosse tale da giustificare il superamento della preclusione derivante dalla mancata eccezione in sede di lodo della nullità della clausola ad opera dell'affiliata.

La ricorrente argomenta che il regolamento contrattuale predisposto da *CP_1* [...] determinava *ab origine* una situazione di estremo squilibrio contrattuale e di oggettiva dipendenza economica a danno dell'Affiliato al quale veniva sottratta ogni autonomia decisionale ed imprenditoriale. Al contempo, gli veniva addossato il maggior rischio d'impresa, anche per condotte imputabili alla gestione dell' *Parte_2* , frustrando

così la causa tipica del contratto di *franchising*, che dovrebbe diminuire il rischio per l'Affiliato che subiva una pesante restrizione commerciale derivante dal riconoscimento di un diritto di esclusiva sui prodotti dell' *Parte_2* , senza che fosse prevista un'adeguata compensazione. *CP_1* grazie alle clausole contrattuali, avrebbe avuto il potere di provocare del tutto arbitrariamente il blocco dell'attività dell'Affiliato per qualsiasi inadempimento, anche di scarsa importanza.

Dopo aver affrontato gli investimenti necessari per l'ingresso nella rete commerciale (come l'affitto dell'immobile adibito a punto vendita, il *lay-out* e le forniture), l'Affiliato non sarebbe stato in grado di sostenere nuove spese per riconvertire la sua attività in caso di rottura del rapporto, rimanendo così vincolato al potere dell'Affiliante.

La ricorrente lamenta che il Collegio Arbitrale abbia omissis di rilevare che il regolamento contrattuale predisposto dall' *Parte_2* determinava tale situazione di estremo squilibrio a danno dell' *Parte_5* .

Parte_1 argomenta che l'eccessivo squilibrio deve essere valutato in connessione con l'abusività delle condotte poste in essere dall'Affiliante ravvisabili:

- nella fornitura di merce invendibile: L'Affiliato è stato costretto a ricevere a proprie spese, e a distribuire per la vendita, merce divenuta sostanzialmente invendibile, recante un logo non più utilizzato dalla casa madre (*rebranding*), e perciò percepita come "falsa" dalla clientela. Questo ha provocato confusione, disaffezione della clientela e lesione della credibilità di *Controparte_2* .

- nei ritardi e omissioni nelle forniture: L'Affiliante inviava merce invendibile senza preventivi ordini della *Parte_4* , la quale si trovava nell'impossibilità di rifiutare detta merce. Dall'altro lato, riceveva con ritardi di svariate settimane la merce vendibile invece ordinata. Tali ritardi e omissioni sono stati espressamente riconosciuti anche dalla difesa di *CP_1*

- nell'abuso e concorrenza sleale tramite la vendita online: L'Affiliante ha articolato sul proprio sito online una strategia concorrenziale di prodotti caratterizzata da maggiore varietà ed esclusività, in quanto prodotti non forniti agli Affiliati nei negozi fisici¹⁰¹¹. Tale politica avrebbe dotato il sito dell'Affiliante di maggiore attrattiva e appetibilità commerciale, a discapito dei propri Affiliati.

- nella mancanza di alternative reperibili sul mercato: *Parte_1* sottolinea che, una volta entrato nel rapporto di affiliazione e avendo firmato una clausola di esclusiva, l'Affiliato non era più in grado di reperire soddisfacenti alternative sul

mercato. Il Collegio Arbitrale, nel rigettare la domanda, aveva affermato che non ci fosse uno squilibrio eccessivo tenuto conto delle "alternative reperibili sul mercato", ma questa statuizione viene definita inspiegabile e incomprensibile proprio alla luce del regime di esclusiva..

A sostegno dell'abuso, la ricorrente si richiama anche alla pronuncia del Tribunale di Milano in sede cautelare, in cui il Giudice aveva dato atto, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, della situazione di squilibrio contrattuale a vantaggio della ricorrente. Tale pronuncia aveva accertato che l'esercizio commerciale della *Parte_4* a Bucarest era privo di approvvigionamento sufficiente e che l'*Parte_4* era nell'impossibilità di procurarsi la merce altrove.

La ricorrente conclude che tale situazione di squilibrio eccessivo e l'omissione nel rilevare l'abusività delle condotte rendono il lodo nullo per contrarietà all'ordine pubblico, specialmente in relazione all'Art. 9, L. n. 192/98.

CP_1 ha rilevato che la prospettazione dello squilibrio era stata argomentata dalla controparte con esclusivo riferimento alle norme del contratto di franchising piuttosto che alle circostanze di fatto costitutive dell'abuso e difende la correttezza del lodo, che aveva già escluso la sussistenza dell'abuso di dipendenza economica. I punti principali della difesa in tal senso sono:

- Mancanza di Eccessivo Squilibrio e Intenzionalità: *CP_1* si basa sul fatto che il Collegio Arbitrale ha escluso la ricorrenza dell'abuso di dipendenza economica. Gli Arbitri avevano specificamente affermato che:

- Non sussisteva un "eccessivo squilibrio" (*significativo squilibrio*).

- Mancava l'"intenzionalità delle condotte vessatorie" da parte di *CP_1*

- Assenza di Impossibilità di Alternative: Il lodo aveva escluso l'abuso affermando che la Affiliata non aveva dimostrato l'assenza di "alternative reperibili sul mercato".

- Giustificazione della Condotta Esecutiva (Ritardi e Forniture): *CP_1* aveva riconosciuto che ritardi nella consegna della merce a *Parte_1* si erano verificati, ma li aveva giustificati o con la mancanza della merce ordinata nel magazzino *CP_1* o con la morosità dell'Affiliato nel pagamento della merce già fornitagli. *CP_1* aveva anche descritto il proprio comportamento come "dal sapore vagamente estorsivo" ma "senz'altro teso a ripristinare il deposito cauzionale" quando l'Affiliata non aveva ripristinato la garanzia erosa dai debiti.

- Legalità della Vendita Online: *CP_1* ha contestato che le vendite online fossero avvenute in termini di concorrenza sleale. *CP_1* ha dedotto che effettuava vendite

online relative agli stessi prodotti riforniti agli affiliati e agli stessi prezzi al dettaglio, e che tale attività era in corso sin dall'anno 2012. Il lodo ha concluso che "non è censurabile il meccanismo di vendita on-line praticato da CP_1 .

- Rigetto della Prova di Vantaggio Economico: CP_1 aveva cercato di dimostrare che il regolamento contrattuale aveva determinato un "regime di favore per Parte_1 sulla base di un prospetto di profitti e spese (doc. 64), sebbene tale documento fosse stato contestato come formato unilateralmente da Parte_1 CP_1 ha comunque sostenuto che Parte_1 aveva ricevuto condizioni più favorevoli rispetto ad altri *franchisee* in conseguenza delle sue difficoltà di pagamento.

In merito all'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano, richiamata da [...] Parte_1 come prova dello squilibrio e come *decisum* definitivo contrastante con il lodo, CP_1 ha argomentato che la questione si è risolta quando l'Affiliata ha pagato la merce *in corso di procedimento* e CP_1 ha subito provveduto alla consegna. CP_1 ha sostenuto che l'ordinanza cautelare si rese necessaria solo perché Parte_1 non aveva pagato la merce.

L'eccezione di carenza di *potestas iudicandi* (difetto di potere decisorio) in capo agli arbitri, sollevata dalla ricorrente (Parte_1 a causa della presunta nullità della clausola compromissoria, è valutata dalla giurisprudenza secondo principi che bilanciano le preclusioni procedurali tipiche dell'arbitrato con la necessità di rilevare vizi radicali e garantire la tutela del contraente debole.

La giurisprudenza stabilisce in linea di principio che la possibilità di eccepire la nullità della clausola arbitrale è preclusa alla parte se tale eccezione non è stata sollevata tempestivamente durante il procedimento arbitrale. La parte che non eccepisce l'incompetenza degli arbitri per invalidità della convenzione d'arbitrato nella prima difesa utile in sede arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo. CP_1 [...] invoca l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'Art. 829, comma 2, C.P.C., che vieta di impugnare il lodo per nullità del procedimento arbitrale alla quale la parte abbia rinunciato a proporre, salvo il caso di controversia non arbitrabile (riguardante diritti indisponibili o divieto espresso di legge).

Nonostante il principio di preclusione, la nullità della clausola compromissoria che determina la carenza di *potestas iudicandi* è considerata un vizio radicale che può essere rilevato successivamente, segnatamente nelle ipotesi di nullità del compromesso o della clausola compromissoria anche nell'ipotesi che essa risulti sottoscritta "in blocco

di tutte le condizioni [onerose]" in modo tale da non garantire l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole (come stabilito da Cassazione civile sez. VI, 11/06/2012, n. 9492). La Cassazione ha poi rimarcato che, nei casi di inesistenza o nullità della convenzione di arbitrato, alla Corte d'Appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria (il riesame del merito).

Secondo un orientamento recente, di matrice Euro-Unitaria (evocante le nullità di protezione), nei casi di clausole arbitrali abusive a danno del contraente debole, si ricorre alla disapplicazione delle preclusioni procedurali nazionali a tutela del principio dell'effettività della tutela.

Cass. civ, sez. I, 5 marzo 2024, n. 5936 ha espressamente ritenuto che, in materia di tutela del consumatore (che costituisce una base fondante dell'ordinamento Euro-unitario), si debba procedere alla disapplicazione del combinato disposto degli artt. 829 n. 1 e 817, comma 3, c.p.c., affinché non si ritenga maturata alcuna preclusione.

In sintesi, mentre la preclusione procedurale esiste e mira a rendere stabile il lodo, essa cede di fronte a vizi che mettono in discussione la stessa *potestas* degli arbitri o che violano norme imperative di protezione del contraente debole, in virtù di principi di origine sovranazionale.

Calando tali principi sulla fattispecie in esame, - che vede l'impugnante del lodo coincidere col soggetto che quello stesso lodo aveva promosso; tuttavia, ottenendone un riconoscimento solo parziale delle proprie pretese - ritiene la Corte che la dimostrazione della posizione cd "debole" non possa essere argomentata esclusivamente con il contenuto del contratto sottoscritto che deve essere, esso stesso, il frutto di una condizione deteriore di uno dei contraenti che preceda la negoziazione.

Non vi sono, cioè, sufficienti allegazioni dell'impugnante volte a sostenere che la scelta di stipulare il contratto di affiliazione fosse, a monte, determinata dall'impossibilità di orientarsi diversamente; mancano, altresì, specifiche allegazioni sullo stato patrimoniale ed economico della società impugnante anteriore alla stipula del contratto nel cui ambito era inclusa anche la clausola compromissoria.

Del resto le aperture giurisprudenziali verso il superamento delle preclusioni, nel senso che l'illiceità della clausola compromissoria può farsi valere anche in sede di impugnazione del lodo, non schiudono la via alla volontaria sperimentazione della doppia tutela, ammettendo che la parte "debole" possa dapprima tentare il rimedio dell'arbitrato, da lei stessa attivato, per poi lamentarne la nullità in caso di esito non soddisfacente.

Sugli ulteriori motivi di impugnazione.

L'impugnante lamenta la valutazione, o meglio l'omessa valutazione, delle prove orali addotte a sostegno delle proprie tesi in merito alle condotte abusive della controparte ed il conseguente vizio di motivazione del lodo sui medesimi temi.

Il motivo risulta, per come formulato, inammissibile. Va infatti ribadito che *“la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. La valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 829 n. 5 del Cpc, essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.”* (Cass. civ. sez. II, 16/05/2024, n.13604).

Quanto alla liquidazione del danno secondo criteri equitativi la censura non riguarda la violazione delle regole di diritto (poiché la liquidazione equitativa è ammessa dall'art. 1226 c.c.); si risolve, piuttosto, nella mera asserzione, non diversamente argomentata, che una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe condotto ad un maggior ristoro.

Alla stregua di queste considerazioni l'impugnazione deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore della causa desunto dalla domanda dell'impugnante.

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

a) respinge l'impugnazione del lodo arbitrale;

b) condanna l'impugnante al rimborso in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi,

oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di *Parte_1* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 019/12/2025.

Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino